



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
AREA APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

**RIFUNZIONALIZZAZIONE ARCHITETTONICA E L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SEDE
CENTRALE – PALAZZO POGGI – BOLOGNA**

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – Parte Amministrativa
PROGETTAZIONE ESECUTIVA**

RUP: CLAUDIO GENTILI



Sommario

Art. 1 Normativa applicabile.....	3
Art. 2 Determinazione del corrispettivo per la progettazione	3
Art. 3 Avvio del servizio	3
Art. 4 Progettazione esecutiva	4
Art. 5 Subappalto.....	6
Art. 6 Verifica del progetto esecutivo	7
Art. 7 Prestazioni accessorie.....	8
Art. 8 Piano di lavoro e PGI.....	10
Art. 9 Forma, quantità e modalità di restituzione degli elaborati progettuali	11
Art. 10 Proprietà degli elaborati.....	11
Art. 11 Stima dei costi della sicurezza	12
Art. 12 Termini per l'accertamento di regolare esecuzione.....	12
Art. 13 Coperture Assicurative - Progettazione.....	13

Art. 1 Normativa applicabile

I principali atti normativi di riferimento del presente appalto sono: D.Lgs. 36/2023 cd. Codice dei contratti pubblici, L. 49/2023, D. Lgs. 42/2004, [D.M. 23 giugno 2022 n. 256](#) Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi, Codice Civile e D.Lgs. 81/2008.

Art. 2 Determinazione del corrispettivo per la progettazione

Gli oneri della progettazione, delle indagini, delle ricerche e degli studi connessi, nonché delle prestazioni professionali e specialistiche, necessarie per la redazione del progetto, gravano sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante e sono inclusi nel quadro economico dell'intervento, ai sensi dell'art. 41 comma 10 del D.Lgs. 36/2023.

L'allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023 disciplina le modalità di valutazione dei corrispettivi dovuti per la progettazione, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività richieste. Tali compensi sono determinati attraverso il quadro tariffario della tabella Z-2 del DM 17 giugno 2016. Tuttavia, le aliquote che il citato decreto associava ai tre livelli di progettazione (progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva) sono ripartite in relazione alla fase progettuale del progetto esecutivo prevista dal codice secondo la tabella A riportata all'allegato I.13.

Art. 3 Avvio del servizio

L'avvio del servizio di progettazione è effettuato tempestivamente dopo la stipula del contratto dal RUP/Direttore dei lavori.

La Stazione Appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 17, comma 8 D.Lgs. 36/2023 previa verifica dei requisiti ed ai sensi dell'art. 50, comma 6 del D.Lgs. 36/2023; in caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del servizio, sempre ai sensi dell'art. 50, comma 6 del D.Lgs. 36/2023.

Il RUP comunica con un congruo preavviso all'affidatario la data di avvio, trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. All'esito delle operazioni di avvio del servizio, il RUP/Direttore dei lavori e

l'aggiudicatario/progettista "indicato" sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento delle prestazioni affidate.

Si precisa che l'esecuzione è sempre avviata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui all'art. 17, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 ovvero quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

Art. 4 Progettazione esecutiva

Il servizio di progettazione esecutiva viene affidato sulla base del **progetto definitivo** redatto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016, in virtù dell'art. 225, comma 9 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 la progettazione, ove possibile, dovrà assicurare:

- a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
- b) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni;
- c) la rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti;
- d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali;
- e) l'efficientamento energetico e la minimizzazione dell'impiego di risorse materiali non rinnovabili;
- f) il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell'intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani;
- g) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'[articolo 43](#);

- h) l'accessibilità e l'adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche;
- i) la compatibilità geologica e geomorfologica dell'opera.

Ai sensi dell'art. 41 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 il progetto **esecutivo**, in coerenza con il progetto **definitivo**:

- a) sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco;
- b) è corredato del piano di manutenzione dell'opera per l'intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione;
- c) se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un livello di definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del progetto;
- d) di regola, è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto definitivo di fattibilità tecnico-economica. Nel caso in cui motivate ragioni giustifichino l'affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l'attività progettuale svolta in precedenza.

La progettazione dovrà essere redatta conformemente all'**Allegato II.18** del D.Lgs. 36/2023.

Il progetto esecutivo indica in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le esatte metodologie operative, le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali da utilizzare riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalità tecnico-esecutive degli interventi; è elaborato sulla base di indagini dirette e adeguate campionature di intervento, giustificate dall'unicità dell'intervento conservativo; indica i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori (art. 15 comma 1 dell'Allegato II.18 del D.Lgs. 36/2023).

Ai sensi dell'art. 15, comma 2 dell'Allegato II.18 del D.Lgs. 36/2023, sono documenti del progetto esecutivo:

- a) la relazione generale;
- b) le relazioni specialistiche;
- c) gli elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti;
- d) i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

- e) il piano di monitoraggio e manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) il piano di sicurezza e di coordinamento;
- g) il computo metrico-estimativo e quadro economico;
- h) il cronoprogramma;
- i) l'elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- j) quadro di incidenza della manodopera;
- k) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili ai sensi del DM 03/08/2023;

I progetti relativi ai lavori di impiantistica e per la sicurezza, redatti ai vari e successivi livelli di approfondimento, prevedono l'impiego delle tecnologie più idonee a garantire il corretto inserimento degli impianti e di quanto necessario per la sicurezza nella organizzazione tipologica e morfologica dei complessi di interesse storico-artistico e a offrire prestazioni, compatibilmente con le limitazioni imposte dal rispetto delle preesistenze storico-artistiche, analoghe a quelle richieste per gli edifici di nuova costruzione. Sono inoltre richiesti i piani di sicurezza in fase di esercizio e il programma di manutenzione programmata con le scorte di magazzino necessarie per garantire la continuità del servizio (art. 17 dell'Allegato II.18 del D.Lgs. 36/2023).

Ai sensi dell'art. 22, comma 7 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 in quanto affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo, il progetto esecutivo non può prevedere significative modifiche alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo. Sono ammesse le modifiche qualitative e quantitative, contenute entro i limiti stabiliti dal codice, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.

Per le specifiche degli elaborati progettuali si rimanda al D.Lgs. 36/2023 All. I.7 artt. da 23 a 33.

Art. 5 Subappalto

Non è consentito il subappalto della progettazione esecutiva al fine di consentire l'unitarietà della prestazione intellettuale.

Art. 6 Verifica del progetto esecutivo

La verifica del progetto esecutivo sarà effettuata ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023.

A conclusione del procedimento di verifica del progetto esecutivo dovrà essere redatto da parte del Verificatore un documento riportante l'esito delle attività di verifica, che potrà essere:

- positiva;
- positiva con osservazioni;
- negativa.

La conclusione "positiva con osservazione" sarà dettagliatamente motivata e comporterà la necessità da parte del progettista di rielaborare alcuni elaborati e/o documenti comunque denominati del progetto esecutivo ovvero di modificare gli stessi elaborati conformemente alle indicazioni contenute nel documento di cui sopra.

La conclusione "negativa", adeguatamente motivata, o la mancata accettazione da parte della Stazione Appaltante, comporterà la risoluzione del contratto con il progettista ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

L'atto di approvazione costituisce formale accettazione del progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo per l'Appaltatore di recepire tutte le prescrizioni e le osservazioni contenute nel verbale di verifica. L'Appaltatore sarà comunque ritenuto responsabile dell'eventuale mancato rispetto del termine prescritto per la consegna della progettazione esecutiva.

Non verranno computati nel termine pattuito per la consegna del livello progettuale i soli tempi per la verifica ed approvazione da parte della Stazione Appaltante o i tempi per l'ottenimento di autorizzazioni, provvedimenti, nulla osta di Enti terzi.

Qualora durante le verifiche, di cui all'art. 42 del D.Lgs. 36/2023, effettuate dalla Stazione Appaltante si riscontrassero contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenza di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, sarà stabilito un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all'entità della modifica ed a insindacabile giudizio del RUP.

Scaduto il termine assegnato saranno applicate le penali oltre alle altre conseguenze previste dal contratto.

Le modifiche agli elaborati progettuali che dovessero essere apportate in fase di progettazione in adempimento a quanto sopra, saranno da considerarsi non onerose per la Stazione Appaltante.

Sarà inoltre compito dell'incaricato alla progettazione, senza aver diritto a maggiori compensi, introdurre negli elaborati progettuali, anche se già redatti e presentati, tutte le modifiche richieste dalle Autorità preposte alla loro approvazione per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e tutte le modifiche necessarie per il rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione del progetto.

L'intera documentazione, costituita da elaborati progettuali, studi, ricerche, piani di sicurezza e quant'altro si renda necessario resterà di proprietà piena ed assoluta della Stazione Appaltante, la quale potrà, ad insindacabile giudizio, dopo l'approvazione e la liquidazione delle competenze spettanti, disporre secondo necessità.

Per le ipotesi di cui sopra, il concorrente non solleverà eccezioni di sorta, né gli spetterà alcun compenso ma, in ogni caso, sarà tutelato ai sensi di legge per i diritti d'autore.

Art. 7 Prestazioni accessorie

È onere del progettista il reperimento di tutti i dati che si rendessero eventualmente necessari per la progettazione in oggetto. È inoltre necessario che, nella definizione del progetto esecutivo, il progettista si interfacci con i rappresentanti della Stazione Appaltante e ne recepisca le indicazioni al fine di massimizzare il livello di soddisfazione delle esigenze espresse, precisando che l'unico referente per il progettista sarà il RUP, in base alle attività di volta in volta svolte.

Il progettista si impegna inoltre ad interfacciarsi con gli Organi locali e con gli Enti a qualunque titolo deputati all'approvazione del progetto o al rilascio di pareri o nulla osta, per recepire le eventuali indicazioni necessarie alla loro approvazione; nonché a produrre tutti gli elaborati necessari all'ottenimento di tali pareri, approvazioni ed autorizzazioni comunque dette. Il progettista dovrà tenerne conto in sede di offerta di ogni onere, nessuno escluso, per le attività sopra indicate tra le quali si annoverano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- aggiornamento del rilievo ed espletamento delle necessarie prove ed indagini, integrative rispetto alle analisi messe a disposizione dalla Stazione Appaltante, volte a definire la caratterizzazione del complesso edilizio secondo le normative vigenti. Si intende compresa tra gli oneri di progettazione anche

l'individuazione di tali indagini, nonché la loro interpretazione progettuale e la loro esecuzione, i cui oneri saranno completamente a carico dell'attività del progettista incaricato. I risultati e i dati di riferimento di dette prove saranno raccolti in apposite relazioni inserite come parte integrante del progetto;

- redazione di tutte le relazioni necessarie per l'esecuzione dei progetti in relazione alle disposizioni legislative nazionali e locali anche con il supporto di figure professionali specifiche il cui intervento risultasse necessario;
- tutte le ulteriori attività che l'aggiudicatario riterrà necessarie per le verifiche dello stato di fatto sotto i diversi aspetti da contemplare ai fini della corretta esecuzione dell'attività, il tutto con riferimento tanto all'immobile oggetto d'intervento quanto alla situazione circostante (ove necessario);
- redazione e assistenza alla Stazione Appaltante per la predisposizione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire autorizzazioni, pareri e quant'altro previsto dalle leggi nazionali o locali vigenti;
- rilievo e restituzione grafica di qualunque infrastruttura di servizio e/o rete tecnologica interessata dalla progettazione qualora si renda necessaria. Costituiscono inoltre parte integrante del Servizio:
- l'utilizzo di ogni attrezzatura speciale eventualmente necessaria per la definizione ed il corretto dimensionamento degli spazi e delle dotazioni impiantistiche;
- l'attività di gestione informativa (BIM - Building Information Modeling), se prevista, secondo le specifiche tecniche indicate nel presente documento per tutte le attività e fasi ricomprese nell'appalto;
- consulenza specialistica nei settori delle tecnologie informatiche;
- eventuali consulenze specialistiche che si rendessero necessarie per la definizione dei dettagli progettuali come, a mero titolo di esempio, le consulenze in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro eventualmente necessarie per definire correttamente la distribuzione spaziale e funzionale degli ambienti ed i collegamenti tra le varie attività nonché i percorsi di emergenza che interesseranno l'immobile.

Si ribadisce che di ogni onere per le attività sopra indicate o per altre che dovessero rivelarsi necessarie, nessuno escluso, il progettista dovrà tenerne conto in sede di offerta.

Per quanto riguarda le prestazioni di progetto e quelle accessorie sopraelencate la Stazione Appaltante accetterà solamente elaborati regolarmente timbrati e firmati da professionisti abilitati per la prestazione

professionale richiesta ed eventualmente controfirmati da altri soggetti competenti per materia in base alla normativa vigente, ed all'uopo autorizzati.

Art. 8 Piano di lavoro e PGI

Il Progettista dovrà inoltre predisporre il Piano di Lavoro comprendente tutti gli elementi di riferimento necessari per garantire un corretto svolgimento dei Servizi.

Il Piano dovrà comprendere almeno le seguenti sezioni:

- organizzazione e struttura del Gruppo di Lavoro del Progettista e sue interfacce esterne (ogni variazione del Gruppo di Lavoro istituito dovrà essere comunicato alla Stazione Appaltante, cui comunque dovrà essere assicurato, per tutto il periodo di esecuzione del contratto, il mantenimento, dei requisiti del gruppo indicato in sede di gara);
- procedure e metodologie relative ai Servizi;
- elenco degli elaborati e dei disegni;
- struttura ed indice preliminare degli elaborati da emettere;
- strumenti informatici (HW e SW) utilizzati;
- cronoprogramma dettagliato dei Servizi.

Il Piano di Lavoro dovrà essere dettagliato ed esecutivo e dovrà riguardare tutte le attività a carico del Progettista. Il Piano di Lavoro dovrà essere redatto sulla base della metodologia, dell'organizzazione e del cronoprogramma proposti in Offerta. Il Piano di Lavoro dovrà essere costantemente aggiornato.

Ove prevista l'attività di gestione informativa, il Piano di Gestione informativa (PGI) accompagnerà il piano di lavoro e riguarderà la pianificazione operativa della gestione informativa attuata dall'Appaltatore dopo l'affidamento del contratto.

In quest'ultimo caso l'Appaltatore dovrà predisporre e consegnare, unitamente al Piano di Lavoro, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, il Piano di Gestione informativa (PGI), utilizzando il template messo a disposizione dalla Stazione Appaltante durante la fase di gara per la compilazione dell'offerta di gestione informativa (OGI).

Il PGI è un documento dinamico in continuo aggiornamento durante l'esecuzione del servizio.

Art. 9 Forma, quantità e modalità di restituzione degli elaborati progettuali

Tutta la documentazione (relazioni, grafici, computi, capitolati, documentazione fotografica, rapporti di indagini, prove in sito, ecc.) di cui agli articoli precedenti del presente capitolato, sottoscritta dall'esecutore del servizio e/o dal tecnico abilitato con firma digitale, dovrà essere nominata, organizzata e consegnata alla Stazione Appaltante tramite servizi di cloud nel caso l'appalto **non preveda** la restituzione degli elaborati in modalità BIM. Nel caso invece di appalto che **preveda** la restituzione degli elaborati in modalità BIM, tutta la documentazione comprensiva dei modelli BIM dovrà essere trasmessa all'Ambiente di condivisione dati (ACDat) di proprietà della Stazione Appaltante.

Alla Stazione Appaltante dovranno essere fornite, tutte le risultanze delle indagini, verifiche e prove *in-situ*, in originale, così come acquisite dagli enti certificatori, oltre che in formato digitale .pdf firmati digitalmente.

I modelli, gli elaborati grafici, gli elaborati contabili e le relazioni dovranno essere consegnati sia in formato proprietario sia in formato aperto non proprietario. Si precisa che tali elaborati dovranno essere realizzati secondo gli standard formali messi a punto all'interno dell'Area Tecnica, Edilizia e Sostenibilità dell'Università. Gli standard saranno resi noti nei dettagli dal Direttore dei Lavori. Inoltre, tutta la documentazione facente parte del progetto esecutivo dovrà essere firmata digitalmente dai professionisti responsabili delle singole attività.

Art. 10 Proprietà degli elaborati

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Appaltatore, resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Università, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Appaltatore possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Appaltatore medesimo.

Art. 11 Stima dei costi della sicurezza

Ai sensi del punto 4 dell'Allegato XV del D. Lgs. 81/2008, i costi della sicurezza da stimare per il rispetto di quanto indicato nel PSC ed eventuali adeguamenti che si possono proporre nel PSC esistente dovranno comprendere almeno:

- i costi degli apprestamenti previsti nel PSC;
- i costi delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
- i costi degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
- i costi dei mezzi e servizi di protezione collettiva e individuale;
- i costi per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti.

La stima dei costi della sicurezza dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo e/o a misura e dovrà essere riferita ad elenchi prezzi di listini ufficiali vigenti nella Regione Emilia-Romagna. Nel caso di voci specifiche non presenti sui prezziari si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Per gli apprestamenti (ponteggi, baraccamenti, ecc.), le voci dei costi della sicurezza, vanno calcolate considerando il costo di utilizzo per la durata prevista, comprendendo, pertanto, anche:

- la posa in opera ed il successivo smontaggio;
- l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

Art. 12 Termini per l'accertamento di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 il servizio di progettazione è soggetto a verifica di conformità per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

La verifica di conformità deve essere completata non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall'[allegato II.14](#), di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad

un anno. Nella lettera d'incarico, in presenza di opere o servizi di limitata complessità, i tempi possono essere ridotti.

La cadenza delle verifiche può non coincidere con il pagamento periodico delle prestazioni in modo tale da non ostacolare il regolare pagamento in favore degli operatori economici.

Salvo motivate esigenze, le attività di verifica di conformità sono svolte durante l'esecuzione dei contratti a prestazioni periodiche o continuative.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al presente articolo e alle attività di cui all'[allegato II.14](#) oppure specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo o di verifica di conformità, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso. I criteri per la determinazione dei costi sono individuati dall'[allegato II.15](#).

Art. 13 Coperture Assicurative - Progettazione

Prima della sottoscrizione del contratto, deve essere presentata alla Stazione Appaltante una polizza per la copertura dei rischi di natura professionale (polizza di responsabilità civile professionale) e relativa quietanza di pagamento di cui all'art. 117, comma 12 del D.Lgs. 36/2023, per un massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati, con limite di 1.000.000,00 euro, per lavori di importo, iva esclusa, inferiore a 5.225.000 euro e per un massimale non inferiore al 20% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2.500.000,00 euro, per lavori di importo, iva esclusa, pari o superiore a 5.225.000 euro (art. 8 comma 2, Schema tipo 2.2 del DM 193/2022).

Tale polizza deve coprire i rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività di propria competenza ed anche i rischi derivanti da errori o omissioni progettuali, che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con DM 193/2022. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la Stazione Appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

È fatta salva comunque la responsabilità dell'Appaltatore/progettista indicato per i danni non coperti dalle

polizze di cui al presente articolo.

La mancata produzione di idonea copertura assicurativa impedisce la stipula del contratto, fatto salvo il diritto dell'Università al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

La polizza assicurativa sarà presentata dal progettista titolare della progettazione indicato in sede di gara e incaricato dall'appaltatore o associato temporaneamente a quest'ultimo ai sensi del Codice dei contratti, ovvero dall'appaltatore medesimo se questi è qualificato per la progettazione e la progettazione è redatta dal suo staff tecnico.

In caso di raggruppamenti temporanei, la copertura minima richiesta dovrà essere garantita dal raggruppamento nel suo complesso secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- a) somma dei massimali delle polizze intestate ai singoli operatori del raggruppamento. In ogni caso ciascun componente il raggruppamento dovrà possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
- b) unica polizza intestata alla mandataria per il massimale indicato, con copertura espressamente estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

L'efficacia della polizza decorre dalla data di consegna della progettazione, intesa quale completamento dell'incarico, e cessa con l'emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ex art. 6 dello schema tipo 2.2 del DM 193/2022.